

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 2383 DEL 2015

Oggetto: Tribunale di Gela– Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Cudia Pietro Antonio c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela - Opposizione in giudizio ed affidamento incarico legale.

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di dicembre in Palermo nella sede del CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 DI PALERMO, il sottoscritto Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 43/GAB del 03/08/2015..

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

Vista la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

Vista la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

Premesso

- che in data 11/11/2015 il Dott. Cudia Pietro Antonio ha notificato ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 307/2015 emesso dal Tribunale di Gela con il quale ingiunge al Consorzio di Bonifica 5 Gela il pagamento entro il termine di 40 giorni della somma di € **9.222,15**, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in 150,00 euro per spese e 500,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, iva e cpa se dovute, a titolo di compensi per l'attività svolta di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti costituito con D.A. n. 570/2012 (oggi scaduto) di cui alle fatture specificate in detto ricorso giudiziale;

- che con lo stesso atto il Tribunale di Gela avverte che potrà essere proposta opposizione nel medesimo termine di 40 giorni e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata ai danni del Consorzio.

Preso atto che essendo stato conferito l'incarico di cui sopra dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari con D.A. n. 570/2012, può essere riconosciuto al ricorrente *“esclusivamente il rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”*, così come dispone la L.R. n. 26 del 09/05/2012 al comma 24 dell'art. 11, giusto parere n. 780 del 05/08/2014 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, come da istruzioni fornite con nota prot. 50305 del 21/09/2015 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Economia, Dip. Reg. Bilancio e Tesoro, Ragioneria Gen. della Regione, Servizio 5 Vigilanza, che invita tutti i soggetti che corrispondono i compensi connessi agli incarichi in questione di sospendere immediatamente qualsiasi erogazione, nonché ad attivare le procedure necessarie a recuperare tutti i compensi della specie relativi alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali citate e precisamente dall'11/05/2012.

Vista la proposta dell'Area competente in ordine all'adozione del presente atto.

Richiamato il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio di una pubblica

AP A

SP

amministrazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, ed è pertanto conferibile in via diretta.

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d'opera intellettuale.

Ritenuto a tutela dei diritti e degli interessi del Consorzio di proporre opposizione giudiziale al decreto in oggetto, entro i termini di legge, nominando un legale di fiducia esterno individuato nella persona dell'Avv. GUGLIELMO PIAZZA, che interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità; all'uopo stabilendo il compenso pari ad un importo complessivo lordo per l'intera attività di € 1.500,00, omnia comprensivo, oltre alle spese per il pagamento del contributo unificato, diritti e spese di notifica ed altresì disponendo che il compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.

Con il parere consultivo positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso.

Senza la partecipazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti scaduto il 18/05/2015 ai sensi del Decreto Assessoriale n. 570/2012.

Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99.


Visto il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215.

DELIBERA

- I. **Proporre opposizione** al decreto ingiuntivo n. 307/2015 emesso dal Tribunale di Gela su ricorso proposto dal Dott. Cudia Pietro Antonio contro il Consorzio di Bonifica 5 Gela.
- II. **Conferire** per quanto sopra mandato difensivo all'Avv. GUGLIELMO PIAZZA con studio legale in GELA via ARETUSA n. 8, a costituirsi in giudizio ed esplicitare tutte le istanze, difese ed eccezioni più opportune.
- III. **Di stabilire** per il suddetto Avvocato che il compenso professionale ammonta ad un importo complessivo lordo di € 1.500,00, omnia comprensivo, oltre alle spese per il pagamento del contributo unificato, diritti e spese di notifica.
- IV. **Di disporre** che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.
- V. **Di impegnare** la superiore somma sul cap. 150 del bilancio.
- VI. **Di liquidare e pagare** quanto a corrispondersi per compenso a saldo o per acconto spese previa presentazione di fattura da parte del Legale.
- VII. **Trasmettere** copia del presente atto al Settore Affari Generali e all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti successivi di competenza, nonché all'Addetto per la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Consorzio.
- VIII. **Sottoporre** il medesimo ai controlli per legge previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Vincenzo Caruso)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Calogero Paolo Mascellino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 17/12/2015 al giorno _____ ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Gela, li 23/12/2015

La delibera è pubblicata dal 23/12/2015 sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica5gela.it